



**DLS**  
S o l u t i o n

---

## **DETRAZIONE IVA 2019.**

**Il decreto fiscale, collegato alla manovra 2019 , interviene anche sul regime di detrazione IVA**

### **Disciplina previgente**

L'agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la circolare 1/E/2018, specificando che il diritto alla detrazione dell'Iva è esercitabile dal momento in cui si verifica, in capo al cessionario/ committente, la duplice condizione (che deve essere contemporanea) di: avvenuta esigibilità dell'imposta; formale possesso della fattura. In pratica quindi un soggetto passivo che abbia effettuato un acquisto nel 2018, con immediata consegna della relativa fattura cartacea, può aver già detratto l'Iva nel 2018 a partire dalla liquidazione di competenza oppure potrà registrare la fattura nel registro acquisti del 2019 entro il 30 aprile di quest'anno (termine per la presentazione della dichiarazione annuale). In tale ultimo caso la fattura andrà inserita in apposita sezione riferita alle fatture ricevute nel 2018 e la detrazione dovrà essere esercitata nel modello Iva 2019 facendo confluire imponibile Iva nel quadro VF e conseguentemente nel quadro VL della dichiarazione Iva. Si

ipotizzi invece il caso in cui un soggetto passivo abbia effettuato un acquisto nel 2018, ma abbia ricevuto la fattura solo nel 2019. In base alle regole sopra descritte solo da questa data diventa possibile esercitare la detrazione anche se l'esigibilità Iva è sorta l'anno precedente, con la conseguente possibilità di detrarre l'Iva nelle liquidazioni del 2019 oppure portarle nella dichiarazione Iva 2020 per il 2019.

## **NOVITA'**

Tra le novità previste dal Decreto Fiscale, esaminato della Commissione Finanze del Senato, spicca la semplificazione in tema di detrazione dell'IVA che consente al cessionario/committente di computare l'IVA, addebitatagli in fattura, **nella liquidazione del periodo in cui l'operazione si considera effettuata** e, conseguentemente, l'imposta è diventata esigibile. Ciò a condizione che la fattura sia recapitata entro i termini di liquidazione e sia stata debitamente registrata. La medesima facoltà non è ammessa con riferimento alle operazioni effettuate in un anno d'imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell'anno successivo. In tale evenienza l'imposta deve essere detratta nell'anno di ricezione del documento. Le nuove norme, previste all'art. 14 del Decreto Fiscale, stabiliscono, infatti, che entro il giorno 16 di ciascun mese possa essere esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell'anno precedente. La novità, inserita tramite una modifica al comma 1 dell'art. 1 D.P.R. n. 100/1998, tiene conto dei termini concessi per la emissione della fattura (in particolare di quella cd "differita") e dei tempi di recapito della fattura elettronica, ed evita, di fatto, che il cessionario/committente subisca il pregiudizio finanziario derivante dal rinvio della detrazione. La fattura elettronica può essere emessa non immediatamente; l'importante è comunicare al fornitore i dati per poterla fare e trasmettere. In base all'articolo 10 del DL 119/2018, nessuna sanzione è applicabile se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica; quindi, il

termine massimo per i contribuenti mensili è il 16 febbraio 2019, mentre per i trimestrali è il 16 maggio 2019. Questa agevolazione vale per il primo semestre 2019 per i contribuenti trimestrali e fino al 30 settembre 2019 per i mensili. Nel caso specifico, si possa trattare di fattura immediata che potrà essere emessa entro il 16 maggio 2019, per i contribuenti trimestrali. Nella fattura dovrà essere indicata la data di effettuazione dell'operazione (rifornimento e pagamento), anche al fine di far concorrere l'Iva a debito nel periodo di competenza, ricordando che l'Iva è trimestrale come regime naturale (articolo 74 comma 4, Dpr 633).

L'importante è che il cliente fornisca gli elementi per la redazione della fattura elettronica ovvero la denominazione, residenza o domicilio, il numero di partita Iva e l'indirizzo Pec. Poi, la fattura arriverà e c'è tempo per attenderla. Infatti, l'acquirente è sanzionato solo se non riceve la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione ed entro il trentesimo giorno successivo non versi l'imposta ed emetta autofattura; peraltro anche questi termini sono sospesi per il primo semestre/nove mesi del 2019. Ovviamente, è opportuno che gli operatori si sbrighino per non ostacolare i clienti. Nonostante la moratoria prevista dal decreto fiscale per il primo semestre 2019, che permette ai contribuenti di non essere sanzionati se la fattura elettronica viene emessa oltre i termini di legge ma entro il termine per la prima liquidazione Iva, per poter detrarre l'Iva non si potrà fare leva sulla fattura cartacea erroneamente emessa, sarà necessario attendere l'emissione della fattura in formato elettronico. Il momento della ricezione rileva ai fini della detrazione.

Esaminiamo i 4 diversi casi che si possono presentare per operazioni a cavallo tra l'anno 2018/2019:

- 1. Fatture per operazioni effettuate nel 2018, ricevute e registrate entro la fine dell'anno:** il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione di dicembre 2018 (16 gennaio 2019).

- 2. Fatture per operazioni effettuate a dicembre 2018 e ricevute nel 2019:** il diritto alla detrazione dell'imposta può essere esercitato solo nel 2019 a partire dal mese di febbraio con riferimento a gennaio anche se le fatture sono state ricevute e registrate entro 15 gennaio.
- 3. Fatture per operazioni di dicembre 2018, ricevute nello stesso mese, ma registrate nel 2019:** il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi nella dichiarazione annuale iva relativa all'anno 2018 e si renderà necessaria la predisposizione di un apposito registro iva sezionale che permetta agevolmente di escludere queste operazioni dalla liquidazione iva del mese di registrazione che, inevitabilmente, sarà nel 2019
- 4. Fatture per operazioni effettuate a febbraio 2019 e ricevute nei primi 15 giorni di marzo:** il diritto alla detrazione relativo anche ai documenti di acquisto ricevuti ed annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione potrà essere esercitato nello stesso mese di esigibilità dell'imposta.